



CITTÀ DI CAORLE




www.comune.caorle.ve.it

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Dirigente Responsabile

Com.te Commiss. Capo Armando Stefanutto



Ufficio COMANDO

Responsabile C.te Comm. Capo A. Stefanutto
Tel. 0421/81345

e-mail comandantepm@comune.caorle.ve.it
orario di apertura al pubblico

Tutti i giorni Matt. dalle ore 08:00 alle ore 12:00

SAB./DOM. Pom. dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Istruttoria a cura di: Armando Stefanutto

Reg. Ord. n. **436**

ORDINANZA

(Disposizioni per contrastare il fenomeno del consumo di bevande alcoliche da parte dei minori di anni 16)

IL SINDACO

Considerato che il problema del consumo di bevande alcoliche da parte dei minori si sta sempre più espandendo comportando fenomeni diffusi di dipendenza dall'alcol, con conseguenti notevoli problemi di ordine sociale, sanitario, nonché di sicurezza urbana;

Valutati alcuni dati statistici da studi e ricerche effettuate, che hanno determinato come oltre il 60% dei minori di anni 18 ammette di fare uso di alcolici ed oltre l'80% ammette di poter acquistare gli stessi alcolici senza alcun controllo sull'età, che in un caso su quattro la morte dei giovani (15-29 anni) è dovuta ad incidenti legati al consumo di alcol;

Considerato che l'età media con cui i ragazzi bevono il loro primo bicchiere di vino si aggira sugli 11,5 anni, che solo il 21% dei quindicenni maschi ed il 35% delle femmine dichiara di non bere mai bevande alcoliche, mentre il 30% dei maschi ed il 19% delle femmine dichiara di essersi ubriacati due o più volte (Fonte dal secondo rapporto sugli stili di vita dei giovani veneti in età scolare anno 2003)

Riscontrato che da più parti si stanno chiedendo azioni concrete al fine di arginare questa piaga di diffusione dell'alcol soprattutto tra i giovani e i minorenni, i quali rappresentano un settore della popolazione particolarmente vulnerabile ai rischi del consumo di alcol. La carenza di modelli positivi per la formazione della personalità e la mancata presa di coscienza del proprio "essere" inducono i ragazzi a rifugiarsi nell'alcol. L'effetto euforizzante prodotto dall'alcol e la conseguente sensazione falsata di semplificazione delle relazioni interpersonali creano a loro volta modelli errati da emulare con un effetto moltiplicatore preoccupante. L'alcol viene così vissuto dai giovani come un simbolo di tendenza, di emancipazione e di affermazione, questo fenomeno trova un effetto acceleratore nelle nuove mode del bere compulsivo;

Consapevole che la stragrande maggioranza degli esercenti bar, ristoranti, discoteche e attività commerciali rispettino la legge ed anche un codice etico che è quello di non dare o vendere bevande alcoliche ai minori;

Ritenuto che:

- la recente escalation di incidenti stradali ed i problemi di ordine sanitario e di sicurezza che tale fenomeno comporta, renda indispensabile un intervento efficace che non si limiti alla sola o mera "persuasione morale", ma altresì all'adozione di iniziative ferme e responsabili da parte delle competenti autorità locali.
- la legalità di produzione, vendita e pubblicizzazione di prodotti alcolici aumenti la copertura sociale sugli effetti negativi di un cattivo uso di tali sostanze;

Considerato che ormai la diffusione dell'alcol tra i minori non avviene più esclusivamente tramite la somministrazione di bevande alcoliche all'interno di pubblici esercizi ma, molto spesso, le bevande alcoliche vengono acquistate nei negozi o supermercati;

Considerato inoltre che:

- la situazione sopradescritta ha preso piede anche nell'ambito del comune di Caorle e che il consumo delle bevande alcoliche previo acquisto dai venditori è un fenomeno presente anche nel nostro Comune;

- che l'abuso di bevande alcoliche è un forte elemento di preoccupazione per genitori che sono allarmati da tale fenomeno e che gli stessi hanno già verbalmente comunicato tale allarme sociale a questa Amministrazione;

Vista la normativa vigente con la quale il legislatore ha cercato di eliminare o quanto meno ridurre la consumazione di bevande alcoliche fra i giovani ed in particolare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 di cui all'articolo 689 del codice penale, il divieto di vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione di cui all'articolo 87 del T.U.L.P.S., e 176 del relativo Regolamento di esecuzione, la disciplina prevista dalla legge 125 del 30 marzo 2000 legge quadro contro l'alcolismo, art. 23 delle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008;

Ritenuto necessario intervenire con urgenza ponendo in essere una specifica e concreta azione di prevenzione e contrasto al fenomeno dell'abuso d'alcol da parte dei giovani, al fine di prevenire le conseguenti problematiche inerenti questioni sanitarie, sicurezza, l'incolumità dei cittadini, derivanti dai sempre più numerosi abusi;

Ritenuto pertanto opportuno vietare, non solo ai pubblici esercizi di somministrazione, ma anche agli esercizi di vicinato di qualsiasi natura e dimensione, ed alle medie strutture di vendita (supermercati) presenti nel territorio comunale, non solo la somministrazione ma anche la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione come misura preventiva e precauzionale, in primis a tutela dei minori stessi e comunque in generale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 30 marzo 2001 il quale stabilisce che: "per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1.2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume";

Visto l'articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 23.5.2008 convertito in legge n.125 del 24.7.2008 con il quale si attribuisce la competenza ai sindaci ex articolo 54 del testo unico 267/ 2000 di adottare provvedimenti urgenti al fine di prevenire fenomeni che possono interessare la sanità, la sicurezza urbana e l'incolumità dei cittadini.

Visto l'articolo 50 del decreto legislativo 267/2000 che attribuisce al sindaco la competenza in ordine all'adozione di ordinanze in materia di igiene e sanità e ritenuto che sia urgente il provvedere ad evitare l'acquisto da parte dei minori di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; Visto lo statuto comunale;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa,

a) di vietare, su tutto il territorio comunale, la somministrazione e la vendita, nei pubblici esercizi, negozi e supermercati di qualsiasi tipo, in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone per le quali viene rilasciata autorizzazione temporanea di somministrazione, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni 16.

I titolari dei pubblici esercizi, negozi e gli organizzatori di manifestazioni dovranno provvedere a porre in essere apposito avviso agli utenti.

b) a chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cedere, anche a titolo gratuito, ai minori di anni 16, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

c) ai minori di anni 16, di detenere e consumare, in luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali e amministrativi, chiunque violi i disposti della presente ordinanza è soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 (pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, € 100,00); è prevista, inoltre, la sanzione accessoria della confisca amministrativa delle bevande e dei contenitori ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 689/81.

Delle violazioni alla presente Ordinanza commesse dai minori di anni 18, ai sensi dell'art. 2 della legge 689/81, risponderanno i genitori o coloro i quali siano tenuti alla sorveglianza degli stessi.

Previa comunicazione al Prefetto di Venezia, il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per dieci giorni;

la presente ordinanza, attesa l'esigenza di sperimentarne l'efficacia, avrà validità per 120 giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del periodo di dieci giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio;

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza,

A V V E R T E

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Venezia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale li, 11 Agosto 2009

**F.to Il Sindaco
(Marco Sarto)**